

L.R. UMBRIA 10-7-2017 n. 8 (ARTT.11 E 12)
Legislazione turistica regionale.

Capo II

Cammini ed itinerari turistico-culturali

Art. 11 *Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali inseriti nella rete escursionistica regionale di cui all'*articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1* (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

2. Ai fini della presente legge, sono:

a) "cammini": gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

b) "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale, che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico o di altra natura.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in particolare:

a) individua nell'ambito degli atti di programmazione turistica di cui all'articolo 6, progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e alla valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 1, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali, anche con riferimento alla ricognizione, catalogazione-mappatura e periodico aggiornamento della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12;

b) promuove intese con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;

c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'*articolo 117* della Costituzione e dell'*articolo 43* dello Statuto regionale;

d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini e degli itinerari turistico-culturali che interessano almeno in parte il

territorio della Regione tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 12 *Catasto dei Cammini.*

1. È istituito presso la Giunta regionale il Catasto dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Umbria (R.C.U.).
2. Ai fini dell'inclusione dei cammini nel Catasto di cui al comma 1, i cammini devono possedere determinati requisiti infrastrutturali, nonché specifici requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti e all'accoglienza.
3. La Giunta regionale, con regolamento da adottare nei termini di cui all'articolo 56, comma 2, disciplina:
 - a) i criteri per la costituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del Catasto di cui al comma 1;
 - b) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza di cui al comma 2;
 - c) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei percorsi o dei tratti al Catasto dei Cammini di cui al comma 1.
4. Il Catasto dei Cammini è tenuto e aggiornato con le modalità e nei termini specificati nel regolamento di cui al comma 3, dal Servizio regionale competente in materia di infrastrutture in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di turismo ed è pubblicato sui portali della Regione.